

JOAQUÍN LLOBELL

CONTEMPERAMENTO TRA GLI INTERESSI LESI
E I DIRITTI DELL'IMPUTATO:
IL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO (*)

1. Il peculiare collegamento del processo penale con le esigenze del diritto come «ordinatio rationis». La Chiesa «speculum iustitiae» per gli ordinamenti statali. — 2. La lesione penale degli interessi ecclesiali e la specificità della reazione canonica: *a)* La riparazione dello scandalo e della giustizia tramite il pentimento dell'imputato. La discrezionalità nell'applicazione della pena; *b)* La funzione di buon pastore e il rischio di successive reazioni frettolose qualora tale funzione sia trascurata; *c)* Taluni provvedimenti disciplinari perentori nella fattispecie di pertinacia nell'errore o di grave scandalo. — 3. Il diritto all'equo processo giudiziario quale criterio per contemperare il bene comune e i diritti dell'imputato nel rispetto del «favor rei»: *a)* Cenni sul principio accusatorio e sul principio inquisitorio; *b)* L'indipendenza del tribunale. La stabilità nell'ufficio: vicarietà e delega; *c)* La pubblicità dell'accusa e il diritto dell'accusato di produrre prove a suo favore in un sistema di uguaglianza fra le parti; *d)* Il principio di immediatezza. I limiti del processo scritto e del concetto canonico di uditore; *e)* L'istruttoria «ex officio», la libera valutazione delle prove, la certezza morale e la motivazione del provvedimento; *f)* Il diritto al doppio grado di giurisdizione e alla certezza del diritto mediante la possibilità di giungere tempestivamente al giudicato. — 4. Conclusioni.

1. *Il peculiare collegamento del processo penale con le esigenze del diritto come «ordinatio rationis». La Chiesa «speculum iustitiae» per gli ordinamenti statali.*

La natura di queste considerazioni è processuale. Nel sottolineare tale valenza, da una parte, intendo escludere argomenti cen-

(*) Versione notevolmente ridotta dello studio che sarà pubblicato sugli atti del Convegno *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*. Il presente testo corrisponde alla relazione ivi letta.

trali nell'analisi del diritto penale canonico. D'altra parte, essa manifesta la convinzione che il raggiungimento della giustizia nel singolo caso penale controverso si ottenga prevalentemente con l'esercizio della potestà giudiziaria, e che tale potestà debba conformare il proprio operato al diritto all'equo processo e alle sue esigenze naturali, formalizzate dallo «*ius gentium*». Perciò, malgrado sia stata affidata al prof. Gullo una relazione sul processo giudiziale, nel riflettere per elaborare questo intervento ho ritenuto opportuno aggiungere al titolo originale un richiamo al «diritto all'equo processo», l'anglosassone «*due process of law*»⁽¹⁾.

Il programma del nostro convegno riporta il classico testo del Durante secondo cui all'accusato «*Abbas non privabit eum defensione, quae (...) etiam diabolo, si in iudicio adesset, non negaretur*»⁽²⁾. L'espressione manifesta incisivamente l'assoluta necessità di rispettare il diritto di difesa affinché qualsivoglia attività giudiziale possa meritare tale nome; infatti, detta difesa appartiene per diritto naturale all'essenza del giudizio. Anzi, quando si pensa ai primari requisiti della giustizia, una delle immediate esigenze è precisamente quella di ascoltare la parte convenuta, da una posizione di serena e oggettiva imparzialità, prima di prenderne un provvedimento sulla sua eventuale colpevolezza (civile o crimi-

(1) Cfr. L.P. COMOGLIO, *I modelli di garanzia costituzionale del processo*, in M. BESSONE e R. GUASTINI (a cura di), *La regola del caso. Materiali sul ragionamento giuridico*, Padova, 1995, pp. 471-520; Id., *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in «*Jus*». *Rivista di scienze giuridiche*, 47 (2000), pp. 335-381; K. PENNINGTON, *Due Process, Community, and the Prince in the Evolution of the «Ordo iudiciarius»*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 9 (1998), pp. 9-47. In ambito canonico il «*due process of law*» si è applicato prevalentemente alla procedura amministrativa e al suo controllo (cfr. EXPERIMENT IN «DUE PROCESS» COMMITTEE, *The final report on the Committee on the experiment in «due process» in the Church*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the 61th Annual Convention (October 1999)*, Washington, 1999, pp. 137-159; T.T. BRUNDAGE, *Canonical Issues in Due Process*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the 63th Annual Convention (October 2001)*, Washington, 2001, pp. 37-48; K. MARTENS, *Administrative Procedure in the Roman Catholic Church: Difficulties and Challenges*, in *Ephemerides Theologicae Lovanienses*, 76 (2000), pp. 354-380; G.P. MONTINI, *I tribunali amministrativi locali*, in *Periodica de re canonica*, 91 (2002), pp. 313-359; V. VONDENBERGER, *Effective Due Process Is Possible in the Church*, in *Studia Canonica*, 30 (1996), pp. 163-176).

(2) GUILIELMUS DURANTIS, «*Speculum iudiciale*». *Illustratum et repurgatum a Giovanni Andrea et Baldo degli Ubaldi*, lib. III, particula I, rub. *de inquisitione*, § 5 *Ultimo nota*, n. 6, Basileae, 1574 - Aalen, 1975, vol. 2, p. 42.

nale). Quest'obbligo di ascoltare il convenuto, di consentire la sua difesa, appare particolarmente pregnante nel processo penale, in cui i beni dell'accusato messi in palio hanno una speciale importanza.

Buona prova di quanto diciamo, seguendo i classici concetti romanistici di diritto naturale e di *ius gentium* riproposti da Graziano⁽³⁾, sono le diverse dichiarazioni internazionali di diritti e le costituzioni nazionali, in cui, accanto al generico diritto all'equo processo sono esplicitate precise condizioni del processo penale, così da dimostrare appunto il maggiore collegamento con le esigenze naturali della giustizia dei beni implicati nelle cause criminali che non in quelle civili o contenziose⁽⁴⁾.

Il Concilio Vaticano II nonché il magistero pontificio ad esso precedente e susseguente non ha dubitato di farsi eco autorevole e solenne di dette esigenze. Infatti, da una parte, il Concilio ha affermato la profonda valenza soteriologica del rispetto dei requisiti della giustizia naturale⁽⁵⁾, e, dall'altra, i Pontefici hanno offerto l'ordinamento e la prassi ecclesiali come «*speculum iustitiae*» per gli Stati, richiamando gli operatori del diritto della Chiesa ad essere all'altezza di tale impegnativa missione.

Le riflessioni assiologiche sull'impostazione del processo sono di notevole impatto sull'intero ordinamento di qualsivoglia società a causa del classico convincimento, incisivamente riproposto in am-

(3) «*Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. (...) ius autem gentium omni humano generi commune est*» (Inst. 1, 2 §§ 1 e 2). Cfr. Dig. 1, 1, 1 § 4, Ulpianus, libro 1 Institutionum. Decreto di Graziano: «*Ius naturale est commune omnium nationum, eo quod ubique instinctu nature non constitutione aliqua habetur, ut uiri et femine coniunctio, (...) omnium una libertas, (...) uiolentie per uim repulsio*» (D.1 c.7). «*Hoc inde ius gentium appellatur quia eo iure omnes fere gentes utuntur*» (D.1 c.9).

(4) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 10 dicembre 1948, artt. 10 e 11; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950, artt. 6.1, 7; ONU, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, 16 dicembre 1966, artt. 14, 15; Costituzione della Repubblica italiana, 27 dicembre 1947, art. 27, comma 2. Al riguardo è stata prospettata «l'utilità di un sobrio raffronto con l'ordinamento degli Stati, segnatamente quelli di democrazia occidentale» (R. COPPOLA, *Diritto penale e processo: caratteri distintivi nel quadro delle peculiarità dell'ordinamento canonico*, in Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, ed. 2, Pontificia Università Lateranense, 2003, p. 51).

(5) Cfr. cost. past. *Gaudium et spes*, passim.

bito canonistico da Lo Castro⁽⁶⁾, secondo cui il diritto vive nel processo e anzi da questo nasce, sicché la dimensione processuale è condizione di pensabilità dello stesso diritto. Un autorevole studioso ha affermato che «la legge del processo penale e il modo di applicarla sono il fenomeno probabilmente più importante di convivenza organizzata», non essendovi «indizio migliore per misurare il grado di civiltà di un popolo»⁽⁷⁾.

In ambito canonistico, la «elasticità» e l'affievolimento del principio di legalità penale devono essere compensati con una particolare cura della legalità «processuale» (procedurale), nel tentativo di rendere operativa la tutela dei diritti dei fedeli.

Abbiamo accennato alle numerose occasioni in cui i Pontefici hanno proposto l'ordinamento canonico agli Stati come «*speculum iustitiae*» in cui riflettersi per adempiere nei loro sistemi giuridici le esigenze naturali della giustizia. L'argomento è di considerevole attualità a causa del dibattito sulle radici cristiane dell'Europa e della democrazia.

In particolare, a partire da Pio XII, i Pontefici e la Congregazione per la dottrina della fede hanno indicato agli Stati alcune delle condizioni essenziali del giusto processo, specialmente della procedura penale, quali la reale indipendenza del giudice e la possibilità per l'accusato di esercitare pienamente il diritto di difesa⁽⁸⁾. Dette condizioni rientrano nell'ambito del magistero ecclesiale alla società civile e politica universale in quanto manifestazioni del diritto naturale, di cui la Chiesa è custode. Ne deriva immediatamente la vigenza di tali requisiti naturali di giustizia all'interno dell'ordinamento canonico. L'importanza di aver sempre presente tali principi deriva, fra l'altro, dalla sottile, ma penetrante, tentazione di mortificare i diritti del singolo per proteggere quelli della comunità. Detto ragionamento, quantunque comprensibile⁽⁹⁾,

⁽⁶⁾ Cfr. G. LO CASTRO, *Presentazione* a E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, pp. VIII-IX.

⁽⁷⁾ F. CORDERO, *Procedura penale*, 1ª ed., Milano, 1966, p. 17.

⁽⁸⁾ Cfr., ad es., nei confronti del nazismo, PIO XII, *Radiomessaggio*, 24 dicembre 1942, in *AAS*, 35 (1943), pp. 21-22. Da una prospettiva generale, cfr. GIOVANNI XXIII, lett. enc. «*Pacem in terris*» *sulla pace fra tutte le genti fondata sulla verità, la giustizia, l'amore, la libertà*, 11 aprile 1963, in *AAS*, 55 (1963), pp. 257-304. *Vide infra* nota 10.

⁽⁹⁾ Cfr. G. CHALMETA, *Giustizia aritmetica? I limiti del paradigma politico utili-*

non sarebbe scevro di demagogia, come hanno indicato Giovanni Paolo II e la Congregazione per la dottrina della fede: «Nella tensione storica per una equilibrata integrazione dei valori, si è voluto talvolta accentuare maggiormente l'“ordine sociale” a scapito della autonomia della persona, ma la Chiesa non ha mai cessato di proclamare “la dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata, che tramite la stessa ragione” (Concilio Vaticano II, *Dignitatis humanae*, n. 2)»⁽¹⁰⁾. Ne scaturisce la necessità di rispettare i principi di quello che la tradizione del vigente «*ius gentium*» chiama il *diritto all'equo processo*, in conformità all'impostazione della legge canonica come *ordinatio rationis*.

2. *La lesione penale degli interessi ecclesiali e la specificità della reazione canonica.*

a) *La riparazione dello scandalo e della giustizia tramite il pentimento dell'imputato. La discrezionalità nell'applicazione della pena.*

L'amore misericordioso di Dio implica delle conseguenze giuridiche nel processo penale canonico. Infatti, le norme sull'applicazione delle sanzioni, pur prevedendo una triplice finalità della pena («la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendazione del reo»: can. 1341), prescrivono all'autorità giudicante (in via amministrativa o giudiziale) di astenersi dall'infliggere

tarista, in *Acta Philosophica*, 1 (1998), pp. 5-22; R. SPAEMANN, *Glück und Wohlwollen*, Stuttgart, 1989 (trad. it.: *Felicità e benevolenza*, Milano, 1998).

⁽¹⁰⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, n. 4, in *AAS*, 71 (1979), pp. 422-427. Il brano è stato ripreso dal Papa in un altro suo discorso alla Rota Romana, tutto incentrato sul diritto di difesa: cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 10, in *AAS*, 81 (1989), pp. 922-927. «Quando le autorità politiche regolano l'esercizio della libertà, non dovrebbero prendere pretesto dalle esigenze dell'ordine pubblico e della sicurezza per limitare sistematicamente queste libertà. Né il presunto principio della “sicurezza nazionale” (...), né una concezione totalitaria della vita sociale, dovrebbero prevalere sul valore della libertà e dei suoi diritti» (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istr. *Libertatis conscientia*, 22 marzo 1986, n. 95, in *AAS*, 79 (1987), pp. 554-599). Cfr. *ibid.*, nn. 74, 76 e 96.

pene *stricto sensu*, o le mitighi per quanto possibile, qualora l'imputato si sia ravveduto⁽¹¹⁾.

In ambito ecclesiale, infatti, il delitto è visto primariamente come un « peccato grave » (un'offesa innanzitutto a Dio) da parte del delinquente il quale mette in pericolo, immediatamente, la propria salvezza eterna e, mediante lo scandalo, la salvezza di altri membri della comunità. Di conseguenza, il pentimento del colpevole, in particolare se il ravvedimento ha una pubblicità pari a quella del delitto, è considerato molto spesso sufficiente per riparare sia lo scandalo sia la giustizia lesa. Ne deriva che, dinanzi alla notizia di un eventuale delitto, la prima reazione suggerita dall'ordinamento canonico alla competente autorità, in seguito ad una preliminare verifica circa il *fumus boni iuris* di detta notizia, sia quella di far presente la vicenda all'indiziato per tentare di ottenere il suo pentimento⁽¹²⁾.

Giovanni Paolo II ha detto ai magistrati statali che « la pena non deve spezzare la speranza della redenzione »⁽¹³⁾. L'ordinamento canonico attribuisce alla sincera redenzione del colpevole una valenza sociale ancora maggiore, per cui, molto frequentemente, la pena resta priva del suo senso giuridico qualora il colpevole si sia efficacemente pentito. Semmai, all'Ordinario si pone il problema dell'adeguatezza del pentimento alla gravità del delitto commesso. Infatti, sarà possibile parlare di vero pentimento soltanto quando il delinquente, da una parte, riconoscerà che la pro-

(11) Cfr. G.P. MONTINI, *I rimedi penali e le penitenze: un'alternativa alle pene*, in Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, cit., pp. 75-101.

(12) Cfr. i combinati disposti dei cann. 1341-1353 e 1717-1718. Sulla finalità della pena nella Chiesa, cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna, 2001; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Milano, 1990; V. DE PAOLIS, *L'attuazione della riforma del diritto penale canonico*, in J. CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano, 2000, pp. 669-708; V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VI*, Roma, 2000, pp. 51-83; F.J. RAMOS, *I processi e le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, « *Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003* ». *Atti della Giornata Accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano, 24 gennaio 2003*, Città del Vaticano, 2003, pp. 207-233; A.G. URRU, *Natura e finalità della pena canonica*, in Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, cit., pp. 61-73.

(13) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al congresso dell'associazione nazionale magistrati italiani*, 31 marzo 2000, n. 6, in *AAS*, 92 (2000), pp. 631-634.

pria colpa ha offeso Dio e danneggiato gravemente il bene altrui e, quindi, la giustizia, e, d'altra parte, sarà disposto ad adoperare i mezzi convenienti per tentare di evitare ragionevolmente la reincidenza nel delitto e per riparare il danno.

Talvolta, e non possiamo non considerare i gravi reati commessi da parte dei chierici nell'esercizio di attività collegate col sacro ministero, il delitto, in particolare se diventa pubblico, provoca una tale lesione della giustizia, che, per riparare questa, il colpevole, quantunque sia pentito, deve accettare e di essere sottoposto ad una procedura (che dovrebbe essere di natura giudiziale) e alla pena considerata giusta dal tribunale. Una tale impostazione della riparazione dello scandalo e della giustizia potrebbe avvicinare, per certi versi, la finalità tipicamente ecclesiale della pena, di natura prevalentemente medicinale, a quella statale in cui la dimensione retributiva è maggiore.

Giovanni Paolo II, in un recente discorso alla Plenaria della Congregazione per la dottrina della fede (febbraio 2004) si è riferito chiaramente al contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato, in tema di delitti *contra mores* commessi dai chierici: «La normativa canonica che il vostro Dicastero è chiamato ad applicare con giustizia ed equità tende a garantire sia l'esercizio del diritto di difesa dell'accusato sia le esigenze del bene comune. Una volta comprovato il delitto, bisogna in ogni caso vagliare bene sia il giusto principio della proporzionalità tra colpa e pena, sia l'esigenza predominante di tutelare il Popolo di Dio»⁽¹⁴⁾.

b) *La funzione di buon pastore e il rischio di successive reazioni frettolose qualora tale funzione sia trascurata.*

Per un ampio periodo di tempo quasi l'unica preoccupazione di alcuni pastori nei confronti di delitti commessi da chierici appariva quella di ottenere il pentimento del delinquente e il suo reinserimento nel popolo di Dio, spesso nella condizione giuridica di «laico» in seguito alla dispensa degli obblighi clericali. Non di rado veniva a mancare la sufficiente considerazione della necessità di riparare lo scandalo e di ristabilire la giustizia. Di conseguenza,

⁽¹⁴⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 6 febbraio 2004, n. 6.

la procedura penale era ritenuta poco utile, per cui non era quasi affatto applicata.

Da alcuni anni, invece, in importanti settori ecclesiali, la procedura penale è considerata prevalentemente non più come strumento di salvaguardia del singolo bensì come mezzo di tutela degli interessi lesi delle vittime e della collettività, come « difesa sociale ».

Il Concilio di Trento, in un passo ripreso testualmente dal CIC 1917, ricordava ai vescovi che, laddove qualche fedele commettesse un delitto, dovevano agire con la mansuetudine paolina, perché essa è il modo di ottenere il pentimento del colpevole e, quindi, di riparare la giustizia danneggiata. Peraltro, qualora la riparazione dello scandalo o la mancanza di pentimento dell'accusato lo richiedessero, si doveva procedere con una « mite rigidità » affinché la pena servisse sia per ottenere l'emendamento del condannato, sia per riparare lo scandalo ed evitare che altri delinquantino⁽¹⁵⁾. In definitiva, la funzione di buon pastore richiede in alcune fattispecie l'avvio del processo penale e la condanna del colpevole, anche quando costui si sia pentito.

Un tale obbligo fa capo, in primo luogo, al vescovo diocesano. Tuttavia, in ambito disciplinare è riscontrabile talvolta una situazione paradossale da parte di alcuni pastori: quella di voler riservare a se stessi gli aspetti gratificanti del governo e di pretendere, invece, che sia il Santo Padre, personalmente o per mezzo della Curia Romana, ad imporre le sanzioni. Ne deriverebbe che il *munus petrinum* al servizio della pienezza della carità e dell'unità sarebbe ridotto agli occhi di molti ad un ruolo punitivo che, quindi, alla fine diventerebbe odioso: il pastore locale apparirebbe mite e misericordioso, mentre la Santa Sede si mostrerebbe severamente intransigente. In definitiva, non si vuole riconoscere che la funzione di governo e di buon pastore esige la fermezza per riprendere e, se è giusto, punire a coloro che sbagliano, secondo la tradizione biblica e neotestamentaria e la classica dottrina patristica.

D'altra parte, la mancanza della dovuta e tempestiva correzione può portare a situazioni di disordine sociale talmente grave

⁽¹⁵⁾ Cfr. CONCILIO DI TRENTO, sess. 13, 11 ottobre 1551, *Decretum super reformatione*, in ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. bilingue, Bologna, 1991, pp. 698-699. Il testo fu incorporato, con qualche modifica ininfluenza, nel testo del CIC 1917, can. 2214 § 2.

che non è più possibile tacere. In questi casi, non è infrequente voler risolvere urgentemente il problema, con una impostazione simile a chi non ha seminato la pianta al tempo opportuno e poi, avendo bisogno dei frutti, pretende di forzare la crescita senza lasciar trascorrere il tempo necessario. In detta situazione taluni vescovi possono pensare che al Papa è consentito tutto (anche non rispettare la natura delle cose) e, quindi, chiedere insistentemente e drammaticamente aiuto a Roma, senza voler accettare di prendersi le proprie responsabilità. In queste congiunture, talvolta si può giungere a decidere di applicare misure poco confacenti con la missione di padre e di pastore, nei confronti anche degli accusati.

c) *Taluni provvedimenti disciplinari perentori nella fattispecie di pertinacia nell'errore o di grave scandalo.*

Il tempestivo intervento giuridico dei vescovi, richiesto dalla legge e dall'insegnamento pontificio dinanzi a fattispecie con risvolti delittuosi, frequentemente è venuto a mancare. Vi è qualche esempio emblematico di ciò che intendiamo dimostrare: come la negligenza sanzionatoria del vescovo diocesano possa finire per dover richiedere l'intervento perentorio della Santa Sede, in conseguenza del quale la necessaria tutela del bene comune ecclesiale può oscurare il diritto all'equo processo, doveroso e possibile, del condannato.

Per es., il 25 gennaio 2003, ad istanza della Congregazione per la dottrina della fede, il Papa ha dimesso dallo stato clericale un sacerdote italiano, *ex officio* e in via amministrativa, e, logicamente, senza possibilità di alcun ricorso. Tale sacerdote commetteva gravissimi delitti ininterrottamente da circa trenta anni. Nel contesto delle nostre riflessioni, il commento da fare sarebbe: ma in trenta anni di attività delittuosa, in un Paese quale l'Italia — con abbondanza di canonisti e di giudici ecclesiastici —, con tante prove sulla colpevolezza del sacerdote, non sarebbe stato possibile avviare un processo giudiziale, in modo che la dimissione dallo stato clericale, inflitta molti anni prima, servisse per evitare lo scandalo prodotto da tale sacerdote, senza offrirgli alla fine la possibilità di accusare la Chiesa perché il provvedimento pontificio penale potrebbe non aver rispettato il diritto all'equo processo? Perché costringere il Papa a dover punire chi avrebbe

dovuto essere condannato molti anni prima da parte del suo vescovo diocesano?

Le *Essential Norms* della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti⁽¹⁶⁾ e una deroga all'art. 17 del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* prevedono la dimissione dallo stato clericale *ex officio* in via amministrativa da parte della Congregazione per la dottrina della fede⁽¹⁷⁾. Una tale possibilità si è andata consolidando anche da parte di altre Congregazioni della Curia Romana.

Comunque, Grocholewski, dopo lunghissima esperienza presso la Segnatura Apostolica, considera, con una valutazione che condivide appieno, che l'applicazione delle pene perpetue, come la dimissione dallo stato clericale, in via amministrativa significa « un forte regresso in relazione al generale progresso compiuto, con il contributo del pensiero cristiano, in materia di applicazione delle pene; alla valorizzazione della dignità della persona umana e dei suoi diritti, da parte del Concilio Vaticano II; ... e alla tutela della giustizia e della carità, in quanto il processo amministrativo non dà più garanzie per arrivare alla certezza morale e al rispetto del diritto di difesa che quello giudiziario »⁽¹⁸⁾.

Nelle fattispecie delittuose da parte di chierici i provvedimenti punitivi riguardano prevalentemente la censura della sospensione e la dimissione dall'ufficio o dallo stato clericale, come mezzi che, avendo natura pubblica, servono ad ottenere la citata triplice finalità della pena canonica. Invece, nei confronti dei laici, fra le misure disciplinari più efficaci, di natura non necessariamente penale, vi è quella del diniego pubblico dell'accesso alla comunione eucaristica a chi sia oggettivamente e notoriamente indegno, a prescindere dalle condizioni soggettive. Il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha dichiarato l'obbligo del ministro dell'eucaristia di negare il sacramento ai fedeli divorziati risposati. Questa disposizione

(16) Cfr. UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons*, 8 dicembre 2002, n. 8 (per il testo in italiano cfr. *Il Regno-documenti*, 47 (2002), pp. 702-706).

(17) Cfr. « *Normae substantiales et processuales* » promulgate col m.p. « *Sacramentorum sanctitatis tutela* » (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002-14 febbraio 2003), in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pp. 313-321.

(18) Z. GROCHOLEWSKI, *Presentazione*, in Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, cit., p. 7.

si applica anche a «situazioni analoghe» (n. 5), cioè a qualsiasi «peccatore pubblico» che si trovi nelle condizioni oggettive descritte dalla norma⁽¹⁹⁾. Infatti, un vescovo degli Stati Uniti, Mons. Raymond Burke, ha emesso un decreto in cui ha stabilito che i politici cattolici locali che favoriscono l'aborto o la eutanasia non possono accostarsi alla comunione eucaristica⁽²⁰⁾.

Una tale disposizione, sicuramente non comoda né piacevole (né per i pastori né per i soggetti passivi del provvedimento), appare pienamente consona al raggiungimento della triplice finalità della sanzione canonica.

3. *Il diritto all'equo processo giudiziario quale criterio per contemperare il bene comune e i diritti dell'imputato nel rispetto del «favor rei».*

Per ottenere la triplice finalità della pena ecclesiale (cfr. can. 1341) — e, quindi, contemperare il bene comune e i diritti dell'imputato — la via offerta dalla cultura giuridica è quella dell'applicazione della sanzione mediante una procedura che garantisca contemporaneamente il bene danneggiato (rappresentato dalla parte attrice penale nonché dalla parte lesa nella connessa azione «contenziosa» per il risarcimento del danno: cfr. can. 1729) e la posizione dell'accusato parte convenuta. Detta procedura riceve il

(19) «Le tre condizioni richieste sono: a) il peccato grave, inteso oggettivamente, perché dell'imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare; b) l'ostinata perseveranza, che significa l'esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale; c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione sull'ammissione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati*, 24 giugno 2000, n. 2, in *Communicationes*, 32 (2000), pp. 159-162). Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, isti «*Redemptio-nis sacramentum*», su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia, 25 marzo 2004, nn. 80-85.

(20) Cfr. *Decreto*, 23 novembre 2003, in http://www.dioceseflacrosse.com/whats_new/notification.pdf. Vedi la *Lettera pastorale* della medesima data in *ibidem*. La Conferenza Episcopale USA ha riconosciuto tale competenza del vescovo diocesano (cfr. UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Catholics in Political Life*, 18 giugno 2004, in <http://www.usccb.org/bishops/catholicsinpoliticallife.htm>).

nome di «equo processo», equità che riguarda entrambi le parti in causa.

È ben noto che il vigente sistema canonico prevede l'infrazione delle pene per la doppia via giudiziaria e amministrativa, pur manifestando la preferenza per il processo giudiziale e vietando l'imposizione di pene perpetue con la procedura amministrativa. Comunque, le esigenze naturali di giustizia, richiedono che la via amministrativa penale, da una parte, partecipi dei tratti essenziali del processo giudiziale (del diritto di difesa dell'accusato) perché si tratta, in ultima analisi, di condizioni sostanziali della giustizia del provvedimento punitivo. E d'altra parte, le suddette esigenze di giustizia esigono che la via amministrativa sia sottoposta al controllo giudiziario, almeno della legittimità del provvedimento, da parte di un tribunale indipendente, essendo il contenzioso-amministrativo «chiave di volta» del sistema della tutela dei diritti, come segnalò il Servo di Dio Álvaro del Portillo, fondatore di questa Pontificia Università della Santa Croce che ci ospita⁽²¹⁾.

Ci soffermeremo quindi su alcuni degli elementi processuali essenziali per tratteggiare, in modo necessariamente incompleto, il contenuto del diritto all'equo processo quale risposta possibile ed efficace per contemperare gli interessi lesi e i diritti dell'imputato, muovendo dall'impostazione assiologica del *favor rei*.

Infatti, l'indole naturale del *favor rei* emerge dalla costante affermazione, dalle fonti giuridiche più antiche all'ultimo codice canonico, secondo cui «*in poenalibus causis benignius interpretandum est*». In definitiva, il *favor rei* è un principio generale informatore al quale deve ispirarsi ogni ordinamento giuridico penale, come indicò Pio XII: «Qualora sia impossibile stabilire la necessaria colpevolezza con certezza morale si dovrà applicare il principio *in dubio standum est pro reo*»⁽²²⁾.

Invece, il principio opposto, il *favor accusatoris* (non del tutto assente dalle *Essential Norms*, 8 dicembre 2002, della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti: cfr. nn. 8-10, 11), è sostanzialmente ingiusto.

⁽²¹⁾ Cfr. A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, Milano, 1999, p. 56.

⁽²²⁾ PIO XII, *Allocutio iis qui interfuerunt VI Conventui internationali de Jure poenali*, 3 ottobre 1953, n. IV, in *AAS*, 45 (1953), pp. 735-737 (la traduzione dal francese è nostra).

a) *Cenni sul principio accusatorio e sul principio inquisitorio.*

Il cenno appena fatto al patologico *favor accusatoris* evoca i momenti più bui del sistema inquisitorio. Parlare d'*inquisizione* e di sistema inquisitorio potrebbe sembrare ridestare fantasmi del passato (non tanto lontano) del sistema canonico. L'argomento è importante perché il vigente sistema processuale canonico è inquisitorio, sia in ambito penale che «contenzioso», secondo i parametri dottrinali predominanti fra i giuristi. Comunque, tale inquisitorialità canonica (almeno quella riscontrabile sui due codici) ha manifestazioni pienamente rispondenti alla giustizia e al diritto all'equo processo.

b) *L'indipendenza del tribunale. La stabilità nell'ufficio: vicarietà e delega.*

Pio XII indicava che, in particolare nel processo penale, «l'imparzialità del tribunale» fa parte «delle essenziali garanzie giuridiche: il giudice non può essere "parte", né a titolo personale né a nome dello Stato»⁽²³⁾. L'esigenza è talmente collegata con il diritto naturale che è solennemente affermata da tutti i trattati internazionali e dalle costituzioni statali.

La prima esigenza della terzietà è il rispetto assoluto del principio «*nemo iudex sine actore*», accolto per il processo penale dalla riserva dell'azione al promotore di giustizia. Di tale esigenza l'inquisitorialità del processo canonico non è stata del tutto rispettosa fino a tempi recenti.

La stabilità dell'ufficio di giudice è un mezzo importante per garantire l'indipendenza del giudice e la sua reale terzietà nel processo penale, in particolare considerato il ruolo che il vescovo diocesano, giudice nativo, ha nella decisione di avviare il processo⁽²⁴⁾.

⁽²³⁾ *Ibidem.*

⁽²⁴⁾ Cfr. G. TREVISAN, *Il ruolo dell'Ordinario in ambito penale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12 (1999), pp. 159-169; A.G. MIZINSKI, *Ruolo preminente dell'Ordinario nel processo penale secondo la normativa del CIC del 1983*, (Pontificia Università Lateranense, Istituto «*utriusque iuris*», theses ad doctoratum in Iure Canonico), Roma, 1996, e in Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, cit., pp. 131-167. Mizinski non tiene conto sufficientemente della necessità di applicare i concetti di «ordinario del luogo» e i criteri codiciali territoriali di competenza giudiziaria alle giurisdizioni secolari personali; al riguardo cfr. il nostro *I tribunali delle circoscrizioni personali latine*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 113/1 (2002), pp. 147-176.

Il divieto stabilito dal can. 135 § 3 di delegare la potestà giudiziaria riguarda soltanto i titolari della potestà vicaria, non gli uffici capitali titolari della potestà propria. Comunque, la nomina di un tribunale delegato *ad casum* da parte del titolare sostanziale dell'azione penale (il vescovo diocesano che ordina al promotore di giustizia di presentare il libello di domanda al tribunale) pone qualche dubbio sulla sua giustizia.

Il diritto all'equo processo penale canonico richiede, tranne in fattispecie molto particolari (sempre possibili, considerata l'universalità della Chiesa e la penuria di canonisti in molte diocesi), la stabilità dei giudici per garantire la loro indipendenza e terzietà. Perciò potrebbe suscitare qualche perplessità la possibilità concessa dal Santo Padre al Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede di nominare giudici deputati *ad casum* ⁽²⁵⁾. Le perplessità potrebbero essere più intense qualora la Congregazione abbia avvocato a sé la causa in prima istanza, giacché in questa fattispecie il Prefetto si troverà ad adempiere contemporaneamente sia la funzione dell'Ordinario del luogo per affidare l'azione penale al promotore di giustizia del Dicastero, sia la nomina dei giudici *ad casum*.

c) *La pubblicità dell'accusa e il diritto dell'accusato di produrre prove a suo favore in un sistema di uguaglianza fra le parti.*

Fra le caratteristiche estreme del sistema inquisitorio, che lo hanno portato nell'immaginario sociale e culturale a significare un sistema intrinsecamente ingiusto, ve ne sono due particolarmente significative: la segretezza delle accuse nei confronti dell'indagato, il quale, quindi, non può contraddirle, e la collegata posizione di prepotenza dell'accusatore pubblico dinanzi al reo.

Non vi è alcun dubbio che le principali manifestazioni del diritto di difesa appartengano al diritto naturale. A proposito dell'uguaglianza fra le parti, Ulpiano affermava che: «*non debet actori licere, quod reo non permittitur*» ⁽²⁶⁾ e l'espressione è passata alle re-

⁽²⁵⁾ « § 1. *Iudices huius Supremi Tribunalis sunt ipso iure Patres Congregationis pro Doctrina Fidei. § 2. Patrum collegio, primus inter pares, praeest Congregationis Praefectus et, munere Praefecti vacante aut ipso Praefecto impedito, eius munera explet Congregationis Secretarius. § 3. Praefecti Congregationis est nominare iudices stabiles vel deputatos* » (m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, cit., art. 7).

⁽²⁶⁾ *Dig. 50, 17, regula iuris 41, Ulpianus, libro 26 ad edictum.*

gulae iuris delle decretali di Bonifacio VIII (cfr. n. 32), le quali aggiungono che: «*in iudiciis non est acceptio personarum habenda*» (n. 12).

Inoltre, il diritto a conoscere le prove della controparte, e a contraddirle, è strumento tanto prezioso quanto necessario per assicurare l'accertamento della verità da parte del giudice. Si tratta dell'applicazione dell'aforisma secondo cui bisogna «sentire le due campane».

Comunque, il CIC 1917, oltre a prevedere la sospensione *ex informata conscientia*, non stabiliva che la mancata pubblicazione degli atti costituisse motivo di nullità della sentenza. Inoltre, del diritto di difesa non vi era menzione espressa, né come diritto a sé stante né come causa di nullità della sentenza che lo avesse violato.

Le norme processuali del Sant'Uffizio (1962), di applicazione della cost. ap. *Sacramentum Poenitentiae* (1741), addirittura, vietavano nel modo più assoluto di manifestare all'accusato del delitto di sollecitazione l'identità delle persone denunciati.

Questa perfettibile situazione volle essere corretta nei lavori di riforma del Codice. Infatti, il primo schema del nuovo libro «*de processibus*» ricevette il significativo titolo di *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium*. I suoi *praenotanda* manifestavano di voler evitare i privilegi delle parti pubbliche per ottenere l'uguaglianza di queste con quelle private e, quindi, superare anche questa manifestazione d'inquisitorialità⁽²⁷⁾. Precedentemente, i Principi per la riforma del CIC approvati dal Sinodo del 1967 avevano segnalato la necessità di rendere trasparente il processo penale. Quantunque gli autori dei Principi fossero consapevoli che non sarebbe stato facile superare ogni manifestazione della inquisitorialità, considerarono necessario evitare la segretezza nei confronti dell'accusato nella procedura penale (amministrativa o giudiziaria)⁽²⁸⁾.

La segretezza di una prova nei confronti dell'accusato può darsi soltanto in presenza di «validi motivi», che dovrebbero essere valutati caso per caso *dal giudice*, come prevede il can. 1598.

(27) Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1976, *praenotanda*, n. 55, p. XIV.

(28) Cfr. SINODO DEI VESCOVI 1967, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, n. 7 § 6, in *Communicationes*, 1 (1969), pp. 77-85.

Invece, l'art. 20 del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* indica che, nelle cause di sollecitazione sia l'accusante a decidere di rimanere sconosciuto per l'accusato.

Considerato il divieto della presenza dell'accusato alla deposizione dei testi (ulteriore comprensibile manifestazione del principio inquisitorio), appare molto conveniente che, poiché il promotore di giustizia potrà essere presente, sia ugualmente ammesso l'avvocato difensore. Infatti, il notevole potere discrezionale del giudice canonico può rendere equi o meno i forti tratti inquisitori del processo penale ecclesiale.

Il diritto dell'imputato a parlare per ultimo (cfr. can. 1725) non è manifestazione di disuguaglianza fra le parti, bensì semplice manifestazione del *favor rei*, così come la medesima facoltà del difensore del vincolo nelle cause di nullità del matrimonio (cfr. can. 1603 § 3) manifesta il *favor matrimonii* di cui questa parte pubblica è portatrice.

d) *Il principio di immediatezza. I limiti del processo scritto e del concetto canonico di uditore.*

La dottrina è unanime nel riconoscere che la pubblicità, l'oralità, il contraddittorio e l'immediatezza del dibattimento appartengono all'essenza stessa dell'accusatorietà. Invece, tratto caratteristico del processo inquisitorio è che il materiale probatorio sia raccolto secondo il principio di mediatezza e quindi per scritto, talvolta da chi poi non farà parte del tribunale decidente⁽²⁹⁾. Mentre l'oralità della raccolta delle prove dinanzi al tribunale e alle parti assicura la pubblicità e la possibilità dell'esercizio del diritto di difesa, invece, la scrittura e la mediatezza, pur non vietando detta pubblicità, consentono aspetti di segretezza.

L'esperienza giudiziale universale preferisce il principio d'immediatezza, fra l'altro, perché nel verbalizzare qualsiasi deposizione orale si perdono diversi dati e sfumature, e perché il giudice che ascolta la produzione della prova può rivolgere nuove domande, utili affinché gli atti processuali riflettano la verità e, quindi, la certezza morale fondata su tali prove sia giusta.

⁽²⁹⁾ Cfr. G. LEONE-F. MENCARELLI, *Processo penale (diritto vigente)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 36, Milano, 1987, pp. 412-413.

Nel processo canonico la mediatezza istruttoria è rafforzata qualora le prove non siano raccolte da uno dei giudici del collegio giudicante, bensì da un loro delegato o da una persona con la sola funzione di uditore. Addirittura, presso la Rota Romana e quella della Nunziatura Apostolica in Spagna la mediatezza diventa un imperativo perché l'ufficio di istruttore nelle cause penali deve essere affidato a un giudice che non faccia parte del turno giudicante⁽³⁰⁾.

Il principio secondo cui la certezza morale giudiziale deve provenire *ex actis et probatis* (can. 1608 § 2) implica la necessità di ripetere da parte del giudice istruttore (o dal suo delegato o dall'uditore) le prove raccolte durante l'indagine previa, tranne che l'accusato le accetti come vere dinanzi all'istruttore⁽³¹⁾.

e) *L'istruttoria «ex officio», la libera valutazione delle prove, la certezza morale e la motivazione del provvedimento.*

Il *favor veritatis* costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento canonico perché il diritto, come, del resto, tutto nella Chiesa, ha come finalità la *salus animarum*. La salvezza scaturisce da Cristo, il quale si autodefinisce come la verità («*Ego sum veritas*»: Gv 14, 6) ed ha affermato «*veritas liberabit vos*» (Gv 8, 32).

Nelle cause pubbliche — il cui oggetto è indisponibile e di frequente compromette direttamente la *salus animarum* — il giu-

(30) «*Si agatur de causa poenali, officium Instructoris opportunius a Decano demandetur Auditori extra Turnum*» (ROTA ROMANA, *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 18 aprile 1994, art. 71, in AAS, 86 (1994), pp. 508-540, approvate «in forma specifica» dal Papa: cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi*, 23 febbraio 1995, in AAS, 87 (1995), p. 366). Ciò avviene sin dalle *Regulae servandae in iudiciis apud S.R. Rotae Tribunal*, 4 agosto 1910, artt. 37 e 102, in AAS, 2 (1910), pp. 783-850. «*Cuando una causa llevada a la Rota requiera instrucción, el ponente debe practicarla; pero puede también ser encomendada a otro juez del turno, a no ser que se trate de una causa criminal, en cuyo caso el oficio de instructor lo confía el decano a otro juez extraño al turno*» (GIOVANNI PAOLO II, *Normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España*, promulgate dal m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 ottobre 1999, art. 51, in AAS, 92 (2000), pp. 5-17).

(31) Cfr. A.G. MIZINSKI, *L'indagine previa (cann. 1717-1719)*, in Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, cit., pp. 169-211; J. SANCHIS, *L'indagine previa al processo penale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 1992, pp. 233-266.

dice può e deve procedere alla raccolta delle prove *ex officio*, sempre che lo ritenga utile per tentare di giungere alla verità (cfr. can. 1452 § 2). Nel processo penale canonico la richiesta di prove *ex officio* sarà ancora più frequente quando il promotore di giustizia e l'avvocato non siano presenti alle deposizioni dei testi.

Se nella fase istruttoria vi sono manifestazioni di legittima natura inquisitoria, nel momento decisorio, invece, l'ordinamento canonico vi ha rinunciato del tutto, in particolare col superamento di ogni formalismo nell'apprezzamento delle prove. Al riguardo vi è stata una totale adesione al principio del libero convincimento del giudice, il quale implica il rifiuto di ogni limitazione della libertà di valutazione della prova, sottratta a qualsiasi meccanismo di preventivo dosaggio della sua persuasività stabilito *a priori* dal legislatore⁽³²⁾. Una tale libertà nella valutazione delle prove è direttamente collegata con il principio della certezza morale sulla conformità alla giustizia delle richieste delle parti.

Il concetto di certezza morale non appartiene esclusivamente all'ambito giudiziale, essendo applicabile ugualmente in sede amministrativa. Tuttavia, in campo giudiziario è meglio garantito che il provvedimento decisorio sia veramente fondato sulla certezza morale perché il giudice è meno implicato personalmente nella concreta vicenda penale che non l'autorità amministrativa, la quale ha deciso di avviare l'indagine previa e la procedura punitiva.

L'ultimo elemento della sentenza richiesto dal diritto naturale all'equo processo è quello della sua motivazione⁽³³⁾. I *motiva* devono permettere di *comprendere* la coerenza della decisione giudiziaria, la razionalità intrinseca ed estrinseca della stessa. La motivazione *stricto sensu*, che possiamo denominare *coram partibus*, deve riflettere adeguatamente la motivazione *coram proprio iudice*, cioè

(32) Cfr. E. AMODIO, *Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 42 (1999) pp. 3-9. Per brevi cenni storici del processo canonico, cfr. T. GIUSSANI, *Discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove*, Città del Vaticano, 1977, pp. 37-48; il nostro *La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio delle dichiarazioni delle parti: il raggiungimento del principio della libera valutazione delle prove*, in *Fidelium iura*, 12 (2002), pp. 139-177.

(33) Cfr. i nostri *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza, 1985; *La genesi della sentenza canonica*, in P.A. BONNET-C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, ed. 2, Città del Vaticano, 1994, pp. 695-734.

l'itinerario intellettuale seguito dal giudice per giungere alla certezza morale che, logicamente e cronologicamente, precede la motivazione della sentenza ⁽³⁴⁾.

Nel contesto del codice pio-benedettino, in cui era prevista la sospensione *ex informata conscientia*, con una motivazione insufficiente, la legislazione postconciliare ha voluto rimediare definitivamente a tale deficienza, con un richiamo alla pubblicità istruttoria e alla motivazione decisoria: «*requiritur autem ut, in processu sive iudiciali sive amministrativo, recurrenti vel reo manifestentur omnes rationes quae contra ipsum invocantur*» ⁽³⁵⁾. Invero, la possibilità dell'inflizione della pena perpetua in via amministrativa, l'«amministrativizzazione» della procedura giudiziale per i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede e il divieto del ricorso contenzioso-amministrativo contro il provvedimento punitivo ⁽³⁶⁾, potrebbero affievolire notevolmente la funzione della motivazione, perché il provvedimento non sarà sottoposto ad un controllo giurisdizionale. Comunque, la motivazione della decisione amministrativa è necessaria a norma del can. 51, ma non *ad validitatem* come, invece, avviene in ambito giudiziale (cfr. can. 1622, 2°).

f) *Il diritto al doppio grado di giurisdizione e alla certezza del diritto mediante la possibilità di giungere tempestivamente al giudicato.*

Il diritto al doppio grado di giurisdizione sulle decisioni riguardanti il merito in una causa penale è collegato con il diritto naturale, secondo lo «*ius gentium*» ⁽³⁷⁾ e la migliore dottrina cano-

⁽³⁴⁾ La dottrina considera che la motivazione del provvedimento giurisdizionale tutela la terzietà del giudice (cfr. G. LEONE-F. MENCARELLI, *Processo penale*, cit., p. 7).

⁽³⁵⁾ *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, cit., n. 7 § 6.

⁽³⁶⁾ «*Delicta graviora Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, non nisi in processu iudiciali persequenda sunt*» (m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, cit., art. 17). *Vide infra* note 40-42. Cfr. CIC 1983, can. 1342; CCEO, can. 1402; UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Charter for the Protection of Children and Young People Revised Edition*, 13 novembre 2002, *passim* e, in particolare, artt. 1 (nota) e 5; *Id.*, *Essential Norms*, 8 dicembre 2002, cit., nn. 8, 9, 12.

⁽³⁷⁾ Cfr. ONU, *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici*, 16 dicembre 1966, art. 14, 5.

nica⁽³⁸⁾. Affinché sia evidente che il vigente sistema penale ecclesiale vuole affermare il diritto al doppio grado di giurisdizione — seguendo il principio sancito dall'art. 18 (a) della cost. ap. *Pastor bonus* —, il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* ha stabilito: «*Sententiae huius Supremi Tribunalis, latae intra limites propriae competentiae, Summi Pontificis approbationi non subiciuntur*» (art. 6 § 3), per evitare che l'approvazione del Papa possa mettere in discussione l'appellabilità del provvedimento di prima istanza.

La vigente legge sui delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede vuole raggiungere un'altra caratteristica del diritto all'equo processo, quello della sua giusta durata. Detta tempestività, oltre ad essere un diritto dell'accusato, è un diritto del bene pubblico per riparare lo scandalo e la giustizia. Questa richiesta di economia processuale è manifestata sul m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* con la prescrizione secondo cui la sentenza valida di appello diventa immediatamente giudicato, a prescindere dalla sua conformità con la decisione di prima istanza, superando finalmente il principio della necessità della doppia sentenza conforme⁽³⁹⁾.

Tutto questo sistema, ora sommariamente tratteggiato, è stato raggiunto dalla tradizione canonica, dai codici e, per quanto riguarda i *delicta graviora*, dal m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* nel tentativo di contemperare gli interessi lesi e i diritti dell'imputato mediante il diritto all'equo processo. Ebbene, detto impianto potrebbe essere gravemente compromesso qualora venissero formalmente e validamente accolte talune recenti modifiche al codice e al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, mutamenti ai quali abbiamo già fatto qualche cenno.

⁽³⁸⁾ Cfr. M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. 2, Romae, 1950, pp. 974-976; F. ROBERTI, *De processibus*, vol. 2, Romae, 1926, n. 467, p. 197.

⁽³⁹⁾ «*Res iudicata habetur: 1° si sententia in secunda instantia prolata fuerit; 2° si appellatio adversus sententiam non fuerit intra mensem proposita; 3° si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4° si lata fuerit sententia ad normam art. 16*» (m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, cit., art. 23). «*Supremum Tribunal Congregationis pro Doctrina Fidei iudicat in secunda instantia: 1° causas a Tribunalibus inferioribus in prima instantia iudicatas; 2° causas ab eodem Supremo Tribunale Apostolico in prima instantia definitas*» (*ibidem*, art. 16). Cfr. il nostro *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in J. CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 545-546.

In tema di diritto al doppio grado di giurisdizione, da una parte, vi è stata una decisione amministrativa singolare della Congregazione per la dottrina della fede che, qualora diventasse criterio ermeneutico generale sul controllo giudiziario degli atti singolari dei dicasteri della Curia Romana da parte della Segnatura Apostolica, potrebbe ostruire l'intero sistema canonico di tutela contenzioso-amministrativa. Si tratta del decreto di reiezione del ricorso di alcune donne scomunicate (giustamente, dal punto di vista sostanziale e processuale), con il quale la Sessione Ordinaria della Congregazione afferma che «nel caso in parola non è ammissibile un ricorso gerarchico, trattandosi di un Decreto di scomunica emanato da un Dicastero della Santa Sede, che agisce a nome del Sommo Pontefice (cf. can. 360 del CIC)»⁽⁴⁰⁾. Da detta affermazione potrebbe sembrare che non vi possa essere alcun ricorso (né amministrativo né giudiziale) contro gli atti singolari dei dicasteri e, quindi, venga svuotato il contenzioso-amministrativo ricuperato per l'ordinamento canonico dal n. 106 della cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* (15 agosto 1967) e regolato dall'art. 123 della cost. ap. *Pastor bonus*⁽⁴¹⁾.

Dall'altra parte, vi è stata un'altra modifica, di natura «normativa», per il momento «extravagante», al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* secondo cui nei casi di *delicta graviora*, le richieste di revoca di provvedimenti amministrativi della Congregazione per la dottrina della fede e tutti gli altri ricorsi contro detti provvedimenti saranno riferiti alla Sessione Ordinaria della Congregazione, la quale deciderà nel merito e sulla legittimità *remoto quovis ulte-*

⁽⁴⁰⁾ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto di reiezione del ricorso di alcune donne scomunicate*, 21 dicembre 2002, *prooemium* § d, in *AAS*, 95 (2003), pp. 271-273. Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «*Monitum*» e *Decreto di scomunica per l'attentata ordinazione sacerdotale di alcune donne cattoliche*, 10 luglio e 5 agosto 2002, in *AAS*, 94 (2002), pp. 584-585.

⁽⁴¹⁾ Cfr. *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, artt. 135 e 136, in *AAS*, 91 (1999), pp. 629-699; D. CITO, *Note sui provvedimenti urgenti in ambito penale*, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), pp. 298-305; K. LÜDICKE, *Schutz durch das Recht? Exkommunikation von Frauen aufgrund Empfanges der Priesterweibe*, in *Orientierung*, 66 (2002), pp. 178-181; ID., *Der neue Entscheid der Glaubenskongregation. Noch einmal zur Exkommunikation der sieben Frauen*, in *Orientierung*, 67 (2003), pp. 47-48; J. MIRAS, *Actuación penal por vía administrativa. Comentario a algunos aspectos procedimentales de una reciente intervención de la CDF*, in *Fidelium iura*, 12 (2002), pp. 105-138.

riore *recursu ad Signaturam Apostolicam* ⁽⁴²⁾. Questo endogeno e limitato sistema d'impugnazione amministrativa del provvedimento della Congregazione implica un significativo affievolimento del diritto al doppio grado di giurisdizione riguardo alla più radicale pena nei confronti di un chierico, quella della dimissione dallo stato clericale. Detta situazione di lesione del diritto all'equo processo desta non poche perplessità.

4. Conclusioni.

La finalità della pena canonica ha un forte rapporto d'immanenza fra i suoi tre elementi («la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo»). Infatti, qualora l'accusato riconosca la sua colpa e si pente efficacemente, tale pentimento lo porterà ad adoperare tutti i mezzi utili indicati dall'autorità sia per evitare la recidiva (a tutela della propria *salus animae*) sia per riparare, per quanto possibile, il danno prodotto alle vittime immediate del suo delitto e lo scandalo recato alla comunità (a tutela del loro bene e della loro *salus animarum*).

L'autorità ecclesiale possiede una grave responsabilità e una notevole discrezionalità nel verificare tempestivamente se vi siano indizi sulla commissione di un delitto, per tentare di promuovere l'efficace pentimento del colpevole e per valutare se il delinquente si sia pentito efficacemente, ottenendo la riparazione dello scandalo e della giustizia. Ne deriva che l'avvio della procedura punitiva avverrà normalmente soltanto quando l'accusato è formalmente reticente o quando il suo pentimento non è sufficiente per riparare lo scandalo e ristabilire la giustizia, a giudizio dell'autorità e malgrado ciò sia stato fatto presente all'accusato; vale a dire quando vi è un sostanziale contraddittorio fra l'autorità alla quale corrisponde la tutela del bene pubblico e l'accusato. È in questa fattispecie controversa che il contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato diventa problematico.

⁽⁴²⁾ «*Ex audientia: Summus Pontifex benigne concessit iuxta preces*. Joseph Card. Ratzinger», 14 febbraio 2003, in «*Normae substantiales et processuales*» promulgate col m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*» (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002-14 febbraio 2003), cit.

Il magistero pontificio, anche quello più recente, ha insistito, *intra et extra Ecclesiam*, sulla necessità di armonizzare, di contemperare, la tutela del bene comune con la dignità e i diritti dell'accusato. Un tale equilibrio è intrinsecamente complicato in ogni ordinamento giuridico; ed è in questo contesto di complessità normativa e applicativa che i Pontefici hanno affermato che l'ordinamento canonico deve essere «*speculum iustitiae*» per quelli statali. Ne scaturisce la necessità di essere profondamente coerenti nel rispettare le esigenze, a cominciare dal *favor rei*, che il diritto naturale e lo «*ius gentium*» ritengono imprescindibili per l'inflizione delle pene, in particolare di quelle più gravi.

D'altra parte, il delitto può provocare una tale lesione della giustizia, che, per riparare questa e lo scandalo recato al popolo di Dio, il colpevole, quantunque sia pentito, deve accettare di essere sottoposto ad una procedura e alla pena considerata giusta dal tribunale.

L'inflizione delle pene in via amministrativa deve essere rispettosa degli elementi essenziali del giusto processo, tranne quello dell'indipendenza dell'organo decisorio. Comunque, poiché tale via offre meno garanzie di giustizia che non quella giudiziale, il legislatore dei codici e del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* non ha voluto ammetterla per le pene più gravi. Infine, la sanzione penale amministrativa — più che gli altri provvedimenti amministrativi, data la sua gravità — richiede il controllo giudiziario in via contenzioso-amministrativa, come condizione della sua giusta applicazione.

Il processo giudiziario richiede persone equilibrate, tecnicamente ben preparate e dedite alla loro funzione. Il sistema codiciale dei tribunali interdiocesani di prima e di seconda istanza, specializzati in materia penale (cfr. cann. 1423 e 1439), consente a non poche conferenze episcopali (sicuramente a quelle dell'America del Nord e di molti Paesi dell'Europa) di poter espletare il processo giudiziale in tempi non superiori a quelli richiesti per la procedura amministrativa. Se la procedura è stata rispettata, l'istruttoria fatta bene e la sentenza adeguatamente motivata, il giudizio in appello, presso il tribunale competente, potrà realizzarsi rapidamente. Nel frattempo, finché non si giungerà ad una sentenza diventata giudicato, il bene pubblico (la riparazione dello scandalo e della giustizia) sarà efficacemente protetto, qualora sia necessario, dalle incisive misure cautelari *ex can. 1722*.

Il processo giudiziario, il diritto all'equo processo, si dimostra quindi il mezzo più efficace che la cultura umana, anche con l'aiuto della luce della fede, offre alla comunità e all'autorità per ottenere il contemperamento tra gli interessi lesi del singolo e della società, e i diritti dell'imputato in ambito penale.